



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 luglio 2011
(OR. en)**

11104/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0160 (NLE)**

**AGRI 424
FORETS 51
DEVGEN 178
ENV 435
RELEX 613
JUR 283
UD 140
PROBA 83**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, la governance e il commercio dei prodotti del legname verso l'Unione europea

DECISIONE N. .../2011/UE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla conclusione dell'accordo volontario di partenariato
tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia sull'applicazione
delle normative nel settore forestale, la governance e il commercio
dei prodotti del legname verso l'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

¹ GU C ... del ..., pag. ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) Nel maggio 2003, la Commissione ha adottato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata "L'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) - Proposta di un piano d'azione dell'Unione europea", che caldeggiava l'adozione di misure volte a combattere il disboscamento illegale mediante l'elaborazione di accordi volontari di partenariato con i paesi produttori di legname. Le conclusioni del Consiglio su detto piano d'azione sono state adottate nell'ottobre 2003¹ e il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in materia l'11 luglio 2005².
- (2) Conformemente alla decisione n. .../2011/UE del Consiglio, del ...^{3*}, l'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, la governance e il commercio dei prodotti del legname verso l'Unione europea ("l'accordo") è stato firmato il ...^{**}, con riserva della sua conclusione.
- (3) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU C 268 del 7.11.2003, pag. 1.

² GU C 157E del 6.7.2006, pag. 482.

³ GU L ... del ..., pag.

* GU: si prega di inserire il numero, la data e i riferimenti di pubblicazione del documento 11099/11.

** GU: si prega di inserire la data della firma.

Articolo 1

L'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, la governance e il commercio dei prodotti del legname verso l'Unione europea ("l'accordo") è approvato a nome dell'Unione europea.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.*

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 31 dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dall'accordo¹.

Articolo 3

Nel comitato congiunto di attuazione istituito a norma dell'articolo 19 dell'accordo, l'Unione è rappresentata da rappresentanti della Commissione.

Gli Stati membri possono partecipare alle riunioni del comitato congiunto di attuazione in quanto membri della delegazione dell'Unione.

* GU: si prega di accludere il documento st 11101/11.

¹ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.

Articolo 4

Ai fini delle modifiche degli allegati dell'accordo, a norma dell'articolo 26 dello stesso, la Commissione è autorizzata, secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità¹, ad approvare le modifiche a nome dell'Unione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...

Per il Consiglio

Il presidente

¹ GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.